



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. **17222/2021** promossa da:

BANCA S.P.A. (C.F. [redacted]) rappresentata e difesa dall'avvocato
APOLLONI DAVID GIUSEPPE

ATTRICE

contro

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato **DI**

CONVENUTA

SAS

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato **DEBORA**

INTERVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del **18 ottobre 2022**, le parti concludevano come da fogli depositati in via telematica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice [REDACTED] BANCA conveniva in giudizio [REDACTED] SPA, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti e quantificati in euro 9.730,00. In particolare, l'attrice lamentava che a causa del comportamento tenuto dalla convenuta, la sua cliente [REDACTED] avrebbe subito una frode da ignoti.

Interveniva in giudizio L'ALLE [REDACTED] chiedendo a sua volta il risarcimento dei danni subiti e quantificati nella differente somma euro 9.700,00.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio [REDACTED] SPA, la quale chiedeva, in via pregiudiziale, la dichiarazione di nullità della domanda formulata dall'attore e di carenza di legittimazione attiva in capo all'intervenuta e passiva in capo a sé; in via principale, concludeva per il rigetto di tutte le avverse domande perché infondate e, in via subordinata, per l'accertamento del concorso di colpa nella causazione del danno, con rideterminazione del *quantum debendi*.

Nel corso della prima udienza del **5 ottobre 2021**, il Giudice, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

Successivamente, il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie e le parti precisavano le conclusioni all'udienza del giorno **18 ottobre 2022**.

Disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con la scadenza dell'ultimo termine la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Sulla questione pregiudiziale

Parte convenuta eccepisce la nullità della domanda di parte attrice, per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.

Ritiene questo giudice che non debba trovare accoglimento tale eccezione, avendo l'attore sufficientemente individuato e circoscritto l'oggetto della domanda, anche attraverso un'idonea esposizione dei fatti posti a fondamento delle proprie ragioni.

3. Sulle questioni preliminari di merito

La convenuta eccepisce altresì la carenza di legittimazione attiva in capo all'intervenuta, nonché la propria carenza di legittimazione passiva.

Quanto alla carenza di legittimazione attiva, parte convenuta sostiene che il contratto per la linea telefonica alla base della truffa non fosse stato stipulato con [REDACTED] SAS ma con [REDACTED]

Orbene non è dato dubitare che la responsabilità della convenuta venga assunta ed affermata a fondamento di detta domanda in riferimento a contratto di fornitura di servizi telefonici intercorso tra [REDACTED] SAS e a cascata con la Banca attrice.

Risulta in specie, dall'esame del documento D) prodotto da parte convenuta, oltre che confermato dallo stesso società intervenuta (pag. 2 memoria di intervento), che il contratto di fornitura di servizi telefonici a favore dell'utenza non è stato stipulato dalla [REDACTED] ma direttamente dal signor [REDACTED], pure amministratore e legale rappresentante della predetta società, che però ha concluso detto contratto a nome proprio e senza spendita del nome della società che pure rappresentava. Il signor [REDACTED] decideva poi di utilizzare detta utenza telefonica privata nel rapporto di web banking.

4. Sull'*an debeatur*

La controversia trae origine da una frode telematica, mediante la quale venivano sottratti migliaia di euro alla parte intervenuta, [REDACTED]

In particolare, in data 10 gennaio 2020 venivano fraudolentemente disposti bonifici dal conto corrente dell'intervenuta, a favore di terzi a lei sconosciuti.

L'intervenuta, pertanto, si avvedeva di essere stata vittima di una cosiddetta “SIM swap fraud”, vale a dire una truffa perpetrata attraverso la sottrazione di somme di denaro dal conto corrente della vittima, per mezzo di bonifici bancari disposti grazie al furto delle credenziali di accesso ai servizi digitali online e la duplicazione della SIM telefonica della vittima.

Nello specifico, tramite *malware*, *deep web* o campagne di *phishing*, gli autori della truffa sono in grado di sottrarre le credenziali di accesso ai servizi bancari digitali e, con la duplicazione della SIM collegata all'utenza telefonica della vittima, riescono altresì ad ottenere i codici OTP necessari per le disposizioni bancarie. In questo modo, l'utente si accorge dell'operazione fraudolenta soltanto dopo aver recuperato l'utenza telefonica, che nelle more sarà stata bloccata.

Una volta accertata la truffa, la parte attrice e l'intervenuta addivenivano ad un accordo, prodotto in atti, in funzione del quale l'attrice [REDACTED] avvedeva al rimborso di parte delle somme sottratte, per un importo pari ad euro 9.730,00. Successivamente, le parti sottoscrivevano un atto di surroga, con il quale l'intervenuta cedeva all'attrice i diritti vantati nei confronti della compagnia telefonica per il recupero del credito pari alla somma anticipata.

Non avendo la parte attrice riscontrato alcuna anomalia nella procedura di accesso ai canali digitali, si evidenzia la responsabilità della convenuta [REDACTED] per aver provveduto al rilascio di una nuova SIM telefonica senza essersi dapprima accertata dell'identità del richiedente il duplicato.

Infatti, il disposto normativo dell'art. 55, comma 7 del d.lgs. 259/2003 (c.d. Codice delle Telecomunicazioni) impone alla compagnia cui venga inoltrata richiesta di sostituzione della SIM di accertarsi dell'identità del soggetto da cui proviene suddetta domanda. Le modalità di accertamento non si limitano al controllo e acquisizione del solo documento di identità ma, ai fini della corretta evasione della pratica, è altresì necessario acquisire una denuncia dinanzi alla Pubblica autorità, nella quale viene dato atto dello smarrimento/furto della scheda.

È evidente che tali espletamenti da parte di [REDACTED] non sono stati compiuti, stante la mancata produzione in giudizio sia dei documenti che attestino il corretto svolgimento della pratica imposta dalla legge, sia del modulo di sostituzione firmato dal cliente.

Sotto questo profilo, l'inadempimento di parte convenuta fonda una colpa grave della stessa, in violazione di una chiara disposizione normativa.

Conseguentemente, risulta pacifico l'apporto causale della condotta gravemente colposa di [REDACTED] e SPA nella causazione dell'evento dannoso: in assenza del rilascio del duplicato della SIM [REDACTED], gli stessi non avrebbero potuto ottenere il codice OTP e, di conseguenza, non avrebbero potuto autorizzare le operazioni di bonifico bancario istantanee.

Diversamente, ritiene questo Tribunale che non sia configurabile in capo all'attrice ed all'intervenuta alcun concorso di colpa. Infatti, per [REDACTED] sono attuati:

a) i dovuti adempimenti informativi, stante le comunicazioni, per e-mail e presenti sul sito internet della banca, sulle campagne di *phishing* in corso contro i clienti della banca stessa (doc. F di parte convenuta);

b) le corrette procedure successive all'individuazione della truffa, come risultante dalla relazione dell'Ufficio di Sicurezza di [REDACTED] contestata da parte convenuta.

Nel documento che attesta tale relazione, infatti, si evidenzia come parte attrice invii, solamente 25 minuti dopo il verificarsi delle operazioni sospette, una relazione alla filiale di riferimento della vittima. A nulla rileva, contrariamente a quanto prospettato da parte convenuta, il fatto che la Banca abbia contattato il cliente soltanto dopo più di tre ore dal compimento delle operazioni fraudolente: al momento della chiamata, avvenuta poco prima delle ore 18:00, le somme di denaro erano già state trasferite – trattandosi di bonifici istantanei, i quali si completano nel giro di pochi secondi dopo l'autorizzazione alla transazione, la quale [REDACTED]

Per quanto riguarda invece la posizione di [REDACTED] si deve evidenziare che, da un punto di vista puramente “oggettivo”, [REDACTED] non concorre a causare l'evento. Come risultante, infatti, dalla relazione suddetta di [REDACTED] (doc.9 di parte attrice) e dalla comunicazione,

inviata sempre da parte attrice al sig. [REDACTED] (doc.10 di parte attrice), fu proprio quest'ultimo, socio accomandatario unico della società intervenuta, a comunicare i propri dati sensibili (Codice Utente e Pin) ai truffatori, mediante un reindirizzamento al servizio "Smart Web", dopo aver cliccato su un link a lui spedito via e-mail e apparentemente riconducibile alla banca.

Tale e-mail, sempre secondo le risultanze della relazione dell'Ufficio di Sicurezza di [REDACTED] risultava avere per mittente "emailhorasan.ac.ir" e per oggetto "Notifica invio telegramma".

Tuttavia, ritiene che [REDACTED] SPA possa ascrivere a carico del sig. [REDACTED] ista e, di riflesso, a carico di [REDACTED] AS. Nessuna prova è infatti stata fornita da parte di [REDACTED] SPA in relazione alla condotta colposa del sig. [REDACTED]. Questo Tribunale non ha avuto modo di conoscere se la corrispondenza elett [REDACTED] etto rivestisse o meno carattere di evidente falsità. Di conseguenza, si presume che il sig. [REDACTED] abbia adottato le precauzioni necessarie per parametrarsi alla diligenza ordinaria richiesta in situazioni di questo tipo. Necessario corollario di tutto ciò è l'integrale ascrivibilità in capo a [REDACTED] SPA delle colpe inerenti al verificarsi dell'evento.

Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, ritiene quindi il Tribunale che debba dichiararsi l'esclusiva responsabilità di [REDACTED] SPA nella causazione dell'evento di cui è causa.

5. Sul *quantum debeatur*

La convenuta deve essere condannata all'integrale risarcimento delle somme anticipate dall'attrice, nonché dell'ulteriore danno patito dall'intervenuta.

In definitiva, deve essere liquidata la somma pari ad euro 9.730,00 in favore dell'attrice [REDACTED]

Ritiene il Tribunale che, nella specie, trattasi di debito di valore in quanto rimborso fatto valere - in via di surrogazione - nei confronti del terzo responsabile del fatto illecito (cfr. Cass. 5594/15; 1336/09; 12725/97). Detta somma rivalutata ad oggi è pari ad **euro 11.220,00**.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 11.220,00 liquidata in moneta attuale, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1,5%, sulla somma di euro 11.220,00 dalla data dell'accordo transattivo del 11 marzo 2020 ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 11.220,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Per [REDACTED] intervenuta deve essere condannata a pagare in favore dell'intervenuta [REDACTED] A la somma pari ad euro 9.700,00, che rivalutata ad oggi è pari ad **euro 11.176,00** oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1,5%, sulla somma di euro 11.176,00 dalla data dell'evento del 10 gennaio 2020 ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 11.176,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

6. Sulle spese processuali

Consegue alla soccombenza, la condanna della convenuta a rifondere all'attrice e all'intervenuta le spese processuali relative al presente giudizio.

- P.Q.M. -

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento dannoso;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari ad euro 11.220,00 oltre interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'intervenuta, della somma pari ad euro 11.176,00, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta le altre domande e istanze proposte dalle parti;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice e dell'intervenuta delle spese processuali, che liquida, per l'attrice, in euro 237,00 per esborsi sostenuti dall'attrice, euro 5.077,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, oltre C.P.A ed I.V.A.; per l'intervenuta, euro 5.077,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.

Milano, 22 febbraio 2023

Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico
dr. Damiano SPERA